SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e Potenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2012

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Considerato che il territorio delle province Cosenza e Potenza è stato colpito il giorno 26 ottobre 2012 alle ore 1,05 circa da un terremoto di magnitudo 5.0 della scala Richter;

Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti vari a strutture;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

D'intesa con i Presidenti delle regioni Basilicata e Calabria;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che il 26 ottobre 2012 hanno colpito i seguenti comuni:

a) Provincia di Cosenza: Mormanno, Laino Castello, Laino Borgo, Morano Calabro, Altomonte, Castrovillari, Papasidero, Acquaformosa, Santa Maria del Cedro, Lungro, Firmo e San Basile;

b) Provincia di Potenza: Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino Lucano.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici, provvedono, ciascuno per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 10.000.000,00 con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell'esercizio finanziario 2012, di cui all'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A12307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario « ELIOS WG TOP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2012 dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ELIOS WG TOP, contenete la sostanza attiva fosetil alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato Maestro 80 WG registrato al n. 15064 con decreto direttoriale in data 12 settembre 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Maestro 80 WG registrato al n. 15064;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ELIOS WG TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera:

Sapec Agro S.A. Setubal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15451.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

ELIOS WG TOP

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . .g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440
Setubal – Portogallo
Tel. 0351-265710103

Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)
Distribuito da:
SIPCAM Italia S.p.A. - Milano

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
ELIOS WG TOP è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.

POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Non è raccomandata la miscelazione di ELIOS WG TOP con altri prodotti fitosanitari.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del
6 LUG. 2012

ELIOS WG TOP

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro .... g. 80
- Coformulanti: quanto basta a .... g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Tel. 0351-265710103

Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A., Setúbal (Portogallo)
Distribuito da:
SIPCAM Italia S.p.A. - Milano

Taglie: g 100
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del
6 LUG. 2012

12A11911

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario « IRAZU TOP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 2012 dall'impresa Stahler International GmbH e Co. KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato IRAZU TOP, contenete le sostanze attive propoxycarbazone-sodium, iodosulfuron - methyle-sodium, amidosulfuron e l'antidoto agronomico mefenpyr diethyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Caliban top registrato al n. 14768 con decreto direttoriale in data 21 dicembre 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Caliban top registrato al n. 14768;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 di recepimento della direttiva 2003/84/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva iodosulfuro - methyl-sodium nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/91/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propoxycarbazone-sodium nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva amidosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'impresa Stahler International GmbH e Co. KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato IRAZU TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e di quello di riferimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive e l'antidoto agronomico componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Stahler Tec GmbH & Co. Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera: Pro.Phym.M. Sarl - Production Phytosanitaires Maurienne z.i. Les Attignours - 73130 La Chambre (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15488.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

IRAZU TOP

Microgranuli idrodispersibili

Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

IRAZU TOP Registrazione del Ministero della Salute n. ... del .....

Composizione

Propoxycarbazone-sodium puro	g. 14,00
Iodosulfuron-methyl-sodium puro	g. 0,83
Amidosulfuron puro	g. 6,00
Mefenpir dietle (antidoto agronomico)	g. 6,70
Coformulanti q.b.a	g. 100

Titolare della registrazione:

STÄHLER International GmbH & Co. KG
Stade – Germania
Tel. 035 19904468

Taglie: **0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,5 Kg**

Partita n.: Vedere sulla confezione

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
STÄHLER Tec GmbH & Co. KG Stader Elbstrasse 26-28– D-21683 Stade (Germania)

Stabilimento di confezionamento:
PRO.PHY.M. Sarl-Production Phytosanitaires Maurienne z.i. Les Attignours - 73130 La Chambre (Francia)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. da vegetazione naturale. È possibile ridurre l'ampiezza della fascia di rispetto a 5 m abbattendo la deriva in misura non inferiore al 50% mediante macchine irroratrici dotate di dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria, o similari, applicando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento. Per proteggere le piante acquatiche non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali.Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

IRAZU TOP è un nuovo erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura dallo stadio delle 3 foglie fino alla fine dell'accestimento. Il prodotto è assorbito dalle infestanti sia per via radicale che fogliare e quindi traslocato all'interno della pianta.

In particolare Propoxicarbazone agisce sia sulle graminacee in fase di germinazione che su quelle già emerse. Le erbe sensibili manifestano velocemente marcati ingiallimenti e modificazioni morfologiche; la loro crescita risulta ben presto inibita e non esercitano più alcuna competizione con la coltura. Gli effetti completi del trattamento appaiono generalmente visibili dopo circa quattro settimane dall'applicazione. Le malerbe non completamente controllate risultano spesso comunque contenute nello sviluppo e non interferiscono con la coltura. IRAZU TOP è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Bromo o Forasacco *(Bromus spp.)*, Loietto *(Lolium spp)* e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla *(Anthemis spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Attaccamani *(Galium aparine)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Stellaria *(Stellaria media)*, Erba storna *(Thalaspi arvense)*.

Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Gramigna *(Agropyron repens)*, Avena *(Avena spp.)*, Falaride *(Phalaris paradoxa)*, Falsa ortica *(Lamium spp.)*.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

IRAZU TOP si impiega alla dose di 300-400 g/Ha. La dose più elevata è consigliata nel caso di infestazioni complesse con presenza di Avena. Nei riguardi delle infestanti graminacee, i migliori risultati si ottengono intervenendo dallo stadio di 3 foglie fino all'accestimento delle stesse. Utilizzare le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro.

DA NON USARSI DOPO LA FASE DI FINE ACCESTIMENTO

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Subito dopo il trattamento è importante eliminare qualsiasi traccia di prodotto dal serbatoio e dall'impianto di distribuzione (pompa, ugelli, ecc.) dell'irroratrice. A tal fine svuotare il serbatoio e risciacquare l'impianto con acqua pulita; riempire quindi nuovamente il serbatoio con acqua pulita (circa un 10%) e addizionare ammoniaca (prodotto per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare nuovamente l'impianto, mantenendo in funzione l'agitatore, per circa 10 minuti. Ripetere il lavaggio con ammoniaca, così come descritto e, successivamente, risciacquare con abbondante acqua pulita per eliminare eventuali tracce di ammoniaca. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti a parte con una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ

Nel caso di miscele con altri prodotti, versare nella botte prima IRAZU TOP e successivamente gli altri formulati.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Sulla base delle esperienze acquisite, IRAZU TOP risulta selettivo su tutte le varietà di frumento, tenero e duro, coltivate. In rari casi, leggere decolorazioni e ingiallimenti possono temporaneamente manifestarsi per breve tempo dopo il trattamento. Tuttavia, questi sintomi non hanno alcun effetto negativo sul normale sviluppo della coltura e sulla produzione. Non impiegare IRAZU TOP su colture sofferenti per stress idrico, basse temperature, carenze nutrizionali o altri fattori che ne possono ridurre lo sviluppo. Evitare la sovrapposizione di prodotto durante la distribuzione. IRAZU TOP può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare pertanto che il prodotto, per effetto deriva, possa arrivare a contatto con esse. Non traseminare leguminose foraggiere o altre colture sensibili nel frumento trattato con IRAZU TOP. Nel caso in cui alla coltura trattata con IRAZU TOP succedano colza od orzo a semina autunnale, si consiglia di eseguire una lavorazione del terreno (aratura) prima della semina, al fine di ridurre rischi di fitotossicità. In ogni caso rispettare un intervallo minimo di 100 giorni dall'applicazione in primavera con IRAZU TOP alla semina o trapianto di colture orticole (crucifere, lattughe e altre insalate, spinaci, bietola da foglia e da costa, sedano, finocchio).

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 LUG. 2012

12A11912

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurinjirappalliyil Lukose Lincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kurinjirappalliyil Lukose Lincy, nata a Thayanur-Kerala (India) il giorno 7 gennaio 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo Lincy K.L.;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d'Italia a Mumbai in data 18 aprile 2011 dalla quale si rileva che la sig.ra Kunjirakattu Sunny Soumya (alias Lincy K.L.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «Faran School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Lincy K.L. nata a Thayanur-Kerala (India) il giorno 7 gennaio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Kurinjirappalliyil Lukose Lincy (alias Lincy K.L.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11865

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sherin John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sherin John,nata a Ambalavayal-Kerala (India) il giorno 17 dicembre 1983, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge dell'8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Campania;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «School of Nursing, Fatima Mata Mission Hospital» di Kalpetta, Wayanad (India) dalla sig. ra Sherin John nata a Ambalavayal-Kerala (India) il giorno 17 dicembre1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Sherin John, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11866

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Puiu Dorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor Puiu Dorin, nato a Tupilati (Romania) il 5 agosto 1974, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Moldova» di Roman nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno Ministero della sanità della Romania - in data 2 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Moldova» di Roman nell'anno 2011 dal signor Puiu Dorin, nato a Tupilati (Romania) il 5 agosto 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Puiu Dorin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11867

DECRETO 8 novembre 2012.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2013.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2013;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2013, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1-Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. – Via Curiel, 34 Paullo (Mi)

	per l'Italia	per l'estero
alprazolam	kg. 200	kg. 4.500
bromazepam	" 300	" 6.500
brotizolam	" 50	" 150
clonazepam	" 50	" 2.000
clorazepato	" 300	" 3.000
clordiazepossido	" 500	" 8.000

	per l'Italia	per l'estero
diazepam	" 1200	" 15.000
estazolam	" 10	" 150
etizolam	" 30	" 350
flunitrazepam	" 30	" 600
flurazepam	" 1.000	" 2.500
lorazepam	" 1.000	" 7.000
lormetazepam	" 1000	" 2.000
medazepam	" 300	" 5.000
midazolam	" 100	" 1.500
nitrazepam	" 100	" 2.000
oxazepam	" 200	" 13.000
prazepam	" 400	2.000
temazepam	" 2.000	" 12.000
triazolam	" 20	" 200
zolpidem	" 200	" 1.000

2- Fidia Farmaceutici S.p.A. -Via XX Settembre 43 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

	per l'Italia	per l'estero
amfepramone	kg. 0	kg. 2.850
benzfetamina	" 90	" 900
fendimetrazina	" 0	" 8.400
fentermina	" 0	" 8.000
pentazocina	" 100	" 2.000

3 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. – Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI):

	per l'Italia	per l'estero
bromazepam	kg. 150	kg . 2.850
diazepam	" 1.000	" 19.000
clobazam	" 50	" 950
clonazepam	" 100	" 2.400
clordiazepossido	" 300	" 8.700
delorazepam	" 250	" 350
estazolam	" 0	" 400
flunitrazepam	" 50	" 200
flurazepam	" 500	" 6.000
ketazolam	" 0	" 1.500
lorazepam	" 200	" 2.400
midazolam	" 0	" 2.000
nitrazepam	" 200	" 3.800
oxazepam	" 2.000	" 14.000
pentazocina	" 100	" 4.900
prazepam	" 1.300	" 700
temazepam	" 1.000	" 15.000
tetrazepam	" 100	" 7.400
zopiclone	" 100	" 500

4 – Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 – Saronno (VA):

	per l'Italia	per l'estero
pentazocina	kg. 100	kg. 1.400
zopiclone	" 100	" 4.900

	per l'Italia	per l'estero
zolpidem	kg 50	kg 200

5 – S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 – Como :

	per l'Italia	per l'estero
codeina	kg. 1.500	kg. 5.000
diidrocodeina	" 2.000	" 9.000
etilmorfina	" 1	" 1
morfina	" 1.500	" 2.000
folcodina	" 500	" 1
idrocodone	" 1	" 50
ossicodone	" 300	" 1.500
ossimorfone	" 10	" 100
buprenorfina	" 10	" 50
3-monoacetilmorfina	" 0,200	" 0,200
diacetilmorfina	" 0,050	" 0,500
acetilcodeina	" 0,200	" 0,200
acetildiidrocodeina	" 0,200	" 0,200
acetorfina	" 0,200	" 0,200
etorfina	" 0,200	" 0,200
normorfina	" 0,200	" 0,200
norcodeina	" 0,200	" 0,200
tetraidrotebaina	" 0,020	" 0,020
metilcodeina	" 0,020	" 0,020
nicomorfina	" 0	" 50
barbexaclone	" 200	" 200
cannabis	" 20	" 1

6 – SYNTECO S.p.A. Via Parco del Ticino,10 - 27028 San Martino Siccomario (PV)

	per l'Italia	per l'estero
buprenorfina	kg 10	kg 40
ossimorfone	" 2500	" 0
ossicodone	" 1500	" 0

7 – TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 – Ceriano Laghetto (MI)

	per l'Italia	per l'estero
metadone	kg. 180	kg. 900

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2012

Il direttore: APUZZO

12A12160

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 gennaio 2012.

Proroga al 31 dicembre 2014 del termine di durata dei programmi di riqualificazione urbana nonché di quello stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole amministrazioni.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 179 del 17 febbraio 1992, art. 2, comma 2 e successive modifiche con la quale è stata destinata la somma di 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati con accordi di programma proposti da Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, con il quale e stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, successivamente modificato e integrato dai decreti ministeriali 4 febbraio 1995, 20 giugno 1995, 29 novembre 1995 e 30 ottobre 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 con la quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per gli anni 1993 e 1994 sono utilizzate fino a £. 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del tesoro del 31 dicembre del 1996, n. 215847 con cui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996 è stata assegnata, in termini di sola competenza, la somma di £. 688 miliardi sul capitolo di nuova istituzione n. 8278: «contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana»;

Vista la delibera Cipe del 23 aprile 1997 che stanziava risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in zone di declino industriale (obiettivo 2) con la quale il Ministero ha potuto finanziare quei programmi di riqualificazione urbana utilmente collocati in graduatoria, che, si proponevano, in via prioritaria, la realizzazione di opere infrastrutturali;

Visti gli accordi di programma attuati con le modalità e con gli effetti dell'art. 27 della legge n. 142/1990, come modificato e integrato dall'art. 17 della legge n. 127/1997;

Considerati i compiti e l'attività svolta dai Collegi di vigilanza dalla quale emergono, per la maggior parte dei programmi, difficoltà legate all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi o agli espropri;

Considerato che i termini contrattuali di quasi la totalità, degli accordi di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2011 e che sono pervenute istanze di proroga corredate dal parere positivo del Collegio di vigilanza;

Visti i risultati del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel febbraio 2011, e le riscontrate difficoltà rappresentate dai Comuni nell'organizzazione e gestione di programmi complessi, caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro;

Ritenuto quindi necessario prorogare al 31 dicembre 2014 il termine fissato per la conclusione dei programmi, anche ai fini della correlata durata delle contabilità speciali, così modificando i termini contenuti negli accordi di programma, fermo restando l'importo fissato per la complessiva autorizzazione di spesa;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto per la durata dei programmi di riqualificazione urbana è prorogato al 31 dicembre 2014. Il termine stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole amministrazioni comunali è anch'esso prorogato al 31 dicembre 2014.

Art. 2.

Le proroghe di cui al precedente articolo non comportano, a carico del bilancio dello Stato, alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale previsto dall'autorizzazione di spesa.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa.

Roma, 16 gennaio 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 257

12A11936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2012.

Rettifica del decreto 6 giugno 2012, recante: «Variazione del responsabile della conservazione in purezza e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Visto il decreto ministeriale n. 12338 del 6 giugno 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2012 inerente la variazione dei responsabili della conservazione in purezza e la cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale;

Considerato che per le varietà identificate con le denominazioni «Borettana» e «Dorata di Parma» sono stati indicati i nominativi errati dei responsabili della conservazione in purezza;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 12338 del 6 giugno 2012, specificatamente per la parte relativa alla tabella di cui all'art. 1 indicando i corretti responsabili delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale n. 12338 del 6 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2012, i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza per le varietà identificate con le denominazioni «Borettana» e «Dorata di Parma» sono modificati come segue:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Responsabili della conservazione in purezza**	**Decreto d'iscrizione/rinnovo al registro**	**Nuovi responsabili conservazione in purezza**
Cipolla	Borettana	258	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Pontecagnano (SA); ISI Sementi SPA; Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Montanaso Lombardo (LO); ISI Sementi SPA; Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cipolla	Dorata di Parma	263	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Pontecagnano (SA); Blumen s.r.l.	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Montanaso Lombardo (LO); Blumen s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

Il capo dipartimento: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A12162

DECRETO 31 ottobre 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Strachitunt» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio, con sede in Vedeseta (BG), Piazza Don Arrigoni n. 7, presso sede Comunale, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Strachitunt, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 1777 del 18 ottobre 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Strachitunt, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Strachitunt, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Strachitunt.

Art. 2.

La denominazione Strachitunt è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Strachitunt, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12159

DECRETO 5 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Colli Berici e Vicenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 r del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza con sede legale in Lonigo (VI) - Piazza Garibaldi, n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOP Colli Berici e Vicenza;

Considerato che le DOP Colli Berici e Vicenza sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Siquria S.p.a. di cui alla nota prot. 264/2012 del 18 ottobre 2012;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOP Colli Berici e Vicenza, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al D.M. 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Colli Berici e Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza con sede legale in Lonigo (VI) - Piazza Garibaldi, n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le DOP Colli Berici e Vicenza, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Colli Berici e Vicenza.

Art. 3.

1. Il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Colli Berici e Vicenza, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12161

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternità ambienti - Impresa sociale - Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Ospitaletto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 28 maggio 2012 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Fraternità ambienti - Impresa sociale - Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 marzo 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fraternità ambienti - Impresa sociale - Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Fraternità ambienti - Impresa sociale - Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione, con sede in Ospitaletto (Brescia) (Codice fiscale 03051630980) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Franco Picchieri, nato a Brescia il 10 luglio 1955 e domiciliato in Bedizzole (Brescia), via IV Novembre n. 5/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11975

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abitare Pianezza società cooperativa, in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 maggio 2011 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Abitare Pianezza società cooperativa, in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 febbraio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Abitare Pianezza società cooperativa, in liquidazione»;

Visto l'art. 198 dei r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Abitare Pianezza società cooperativa, in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 07759960011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Raffaella Ponzo, nata Torino il 6 febbraio 1971 ed ivi domiciliata in via Malta n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11977

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abitare Piemonte società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 maggio 2011 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Abitare Piemonte Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 13 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Abitare Piemonte Società cooperativa in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Abitare Piemonte Società cooperativa in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 07738090013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Mazza, nato a Torino il 5 maggio 1965 ed ivi domiciliato in piazza Amedeo Peyron n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11978

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Regionale Piemontese società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 9 maggio 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Consorzio Regionale Piemontese Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 30 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Regionale Piemontese Società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Consorzio Regionale Piemontese Società cooperativa, con sede in Torino (codice fiscale n. 05407780013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giacobbe Mario Ranieri, nato a Torino il 6 febbraio 1953 e domiciliato in Ivrea (TO), corso Nigra n. 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11979

DECRETO 11 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mito società cooperativa sportiva dilettantistica in liquidazione siglabile Mito soc. coop. sportiva dilettantistica in liquidazione o Mito società sportiva dilettantistica coop. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 marzo 2012 con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società

cooperativa «Mito società cooperativa sportiva dilettantistica in liquidazione siglabile Mito soc. coop. sportiva dilettantistica in liquidazione o Mito società sportiva dilettantistica coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 2 febbraio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mito società cooperativa sportiva dilettantistica in liquidazione siglabile Mito soc. coop. sportiva dilettantistica in liquidazione o Mito società sportiva dilettantistica coop. in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mito società cooperativa sportiva dilettantistica in liquidazione siglabile Mito soc. coop. sportiva dilettantistica in liquidazione o Mito società sportiva dilettantistica coop. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 97530310016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Nicola Andrisani, nato a Torino il 19 agosto 1964 e domiciliato in Torino, Corso Rosselli n. 99/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11976

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2012.

Riclassificazione ai fini del regime di classificazione del medicinale Somavert (pegvisomant). (Determinazione n. 663/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SOMAVERT;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 e 27 settembre 2012 che ha deciso di riclassificare ai fini della rimborsabilità il medicinale SOMAVERT;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOMAVERT è riclassificato senza modifica di prezzo, alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni:

10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035726013/E (in base 10) 1228PX (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

15 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035726025/E (in base 10) 1228Q9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035726037/E (in base 10) 1228QP (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 8 ml solvente uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035726049/E (in base 10) 1228R1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SOMAVERT è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12102

DETERMINAZIONE 6 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Enantyum (dexketoprofene trometamolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 670/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Laboratorios Menarini S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la domanda con la quale la ditta Laboratorios Menarini S.A. ha chiesto la classificazione delle confezioni da 12,5 mg e 25 mg granulato per soluzione orale 10 bustine AL/PE monodose;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENANTYUM (dexketoprofene trometamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«12,5 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 033656125/M (in base 10) 10339X (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

«25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 033656214/M (in base 10) 1033DQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENANTYUM (dexketoprofene trometamolo) 12,5 mg e 25 mg granulato per soluzione orale 10 bustine AL/PE monodose è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12103

DETERMINAZIONE 6 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Epiduo (adapalene + benzoilperossido) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 671/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e

finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Galderma Italia S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale EPIDUO;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 0,1% + 2,5% gel 1 tubo di plastica da 60 g;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EPIDUO (adapalene + benzoilperossido) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«0,1% + 2,5% gel» 1 tubo di plastica da 60 g;

A.I.C. n. 038261044/M (in base 10) 14HN9N (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EPIDUO (adapalene + benzoilperossido) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12104

DETERMINAZIONE 6 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Etinilestradiolo e Drospirenone DOC Generici (etinilestradiolo/drospirenone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 672/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al

Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società DOC Generici s.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Etinilestradiolo e drospirenone DOC Generici;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film" 3 X 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE DOC Generici (etinilestradiolo/drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film" 3 X 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 041317025/M (in base 10) 17DWP1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE DOC Generici (etinilestradiolo/drospirenone) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12105

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2012.

Applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Provvedimento n. 262).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) ed,

in particolare, gli artt. 4, 5, 9 e 43 nonché l'intero titolo X, capo 1;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto l'art. 40, secondo comma, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2012, n. 126);

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70 «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2012, n. 126);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Premesso

Il presente provvedimento intende fornire indicazioni in relazione alla disciplina di legge applicabile al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, enti e associazioni a seguito della parziale abrogazione, di cui all'art. 40, secondo comma, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di alcune delle disposizioni contenute nella parte prima del Codice, recante le "Disposizioni generali". Nel redigerlo sono state, in particolare, tenute in considerazione le numerose istanze (segnalazioni e richieste di pareri) pervenute sull'argomento e volte a sollecitare gli opportuni chiarimenti, anche in via interpretativa, a fronte delle difficoltà operative evidenziate dai titolari di trattamenti di tali dati nonché di talune lamentate disarmonie riscontrabili nel testo di legge come emendato.

Gli articoli del Codice interessati dalle modifiche in esame disciplinano, rispettivamente, le definizioni (art. 4), l'oggetto e l'ambito di applicazione (art. 5), le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 9) ed i trasferimenti dei dati verso paesi terzi (art. 43) e fanno ora - com'è noto - esclusivo riferimento alle persone fisiche e non già, come prima della modifica, anche a quelle giuridiche, a enti e ad associazioni.

Di qui l'opinione diffusa che il trattamento dei dati relativo alle persone giuridiche, enti ed associazioni sia stato radicalmente escluso dall'ambito di applicazione del Codice. In effetti la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" aveva lasciato un ampio margine di manovra agli Stati membri in modo che fosse loro rimessa, in sede di recepimento nazionale, la facoltà di prevedere l'estensione della portata applicativa delle norme in materia di privacy anche alle persone giuridiche ovvero di limitarla esclusivamente ai trattamenti di dati delle sole persone fisiche. Il legislatore italiano del 1996, con scelta confermata anche nel 2003 anche se controcorrente rispetto a quelle effettuate dalla maggior parte degli altri Stati membri, aveva optato - com'è noto - per la prima soluzione ed incrementato, così, sia gli adempimenti che gravano sui titolari del trattamento sia le garanzie e le tutele in favore delle persone giuridiche nella specifica qualifica di interessati.

Oggi, a seguito delle richiamate abrogazioni, per dato personale deve invece intendersi "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" e per interessato esclusivamente "la persona fisica cui si riferiscono i dati personali" (*cfr.*, rispettivamente, l'art. 4, comma 1, lett. *b)* e *i)* del Codice, nella sua novella formulazione).

In definitiva, la portata applicativa di tutte le disposizioni del Codice che riguardano gli interessati ovvero il trattamento di dati personali è stata limitata in via esclusiva alle persone fisiche ed ai trattamenti di informazioni personali che vi si riferiscono.

Occorre tuttavia soffermare l'attenzione sulle norme contenute nella parte speciale del Codice, segnatamente nel suo titolo X ("Comunicazioni elettroniche"), di diretta derivazione comunitaria poiché emanato in attuazione della richiamata direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di recente integrato e modificato dal d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69; con ulteriore, specifico riguardo al suo capo 1, che interessa i "Servizi di comunicazione elettronica". Ciò al fine di valutare se, all'esito delle richiamate modifiche alla disciplina di legge, le persone giuridiche siano, al pari di

quelle fisiche, tuttora ricomprese o meno nel campo di applicazione di tali disposizioni.

È opportuno sottolineare che la norma di apertura del capo in esame, e cioè l'art. 121, che individua l'ambito di applicazione delle regole relative ai servizi di comunicazione elettronica e non risulta interessato dalla riforma, fa esplicito riferimento al trattamento di dati personali (testualmente: "Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni"); quelli cioè che possono ora riferirsi soltanto alle persone fisiche, secondo la novella definizione di dato personale di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b)* del Codice, sopra riprodotta.

Questa considerazione, che ad un primo esame parrebbe dunque orientare per l'esclusione delle persone giuridiche anche dall'ambito applicativo dell'intero capo, deve essere tuttavia integrata dall'esame di ulteriori elementi. Ci si riferisce al fatto che, nonostante la definizione di interessato non ricomprenda più le persone giuridiche e l'art. 121 – lo si è visto – menzioni esplicitamente i "dati personali", la quasi totalità delle altre disposizioni contenute nel richiamato capo 1 del titolo X del Codice sono rivolte a destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva (se, cioè, persone fisiche ovvero giuridiche), bensì di una qualifica ulteriore che ne prescinde: segnatamente, quella di "contraente", termine che, proprio a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 69/2012, a far data dal 1° giugno 2012 ha sostituito, nelle disposizioni del Codice, quello di "abbonato", utilizzato in precedenza.

Il concetto di "abbonato", e dunque ora di "contraente", è certamente applicabile, anche sulla base di principi comunitari, tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche: in tal senso, *cfr.* il considerando 12 della menzionata direttiva 2002/58/CE, secondo il quale "gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche".

Tra l'altro la definizione di "abbonato" (ora "contraente"), sebbene rilevante per il diritto alla protezione dei dati, è in effetti mutuata da altri settori (innanzitutto quello delle comunicazioni elettroniche), oltre che di evidente, prevalente origine contrattuale.

Si menziona, al riguardo, l'art. 1, comma 1, lett. *a)* del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), che riconosce la relativa qualifica a "la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi".

Il d.l. n. 201/2011 non ha allora in alcun modo interessato – né avrebbe potuto - tale nozione, rimasta appunto intatta nella formulazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. *f)* del Codice: "qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate".

Questa preliminare interpretazione letterale è confermata dalla circostanza, desumibile a contrario, che qualora il legislatore avesse inteso stralciare le persone giuridiche anche dal campo di applicazione del capo 1 del titolo X del Codice, si sarebbe limitato a sostituire la dizione di "abbonato" (ora "contraente") con quella di "utente" la quale, anche in ragione della definizione che ne viene resa, è ovviamente applicabile soltanto alle persone fisiche. (Testualmente: "qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata", art. 4, comma 1, lett. *g)* del Codice).

Conforta questo convincimento un ulteriore elemento, tratto dall'analisi del Dossier di documentazione, dell'8 dicembre 2011, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati a corredo del menzionato d.l. 201/2011. Vi si chiarisce come, a fronte delle abrogazioni già esaminate e relative agli interessati-persone giuridiche, "non viene invece modificata la definizione di "abbonato" [ora "contraente"], che continua ad essere riferita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, enti o associazioni (…)". Questi ultimi soggetti "continueranno pertanto a fruire della tutela prevista dal titolo X del codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica".

In realtà anche il ricorso a criteri interpretativi di carattere sistematico rende conto del fatto che il legislatore ha inteso assicurare prevalenza all'applicazione di tutte quelle norme, di carattere speciale, che assumono come presupposto il trattamento di dati dell'"abbonato" (ora "contraente").

Tanto più se si considera il principio del c.d. obbligo di interpretazione conforme, che impone la lettura del diritto interno nazionale nel senso più aderente possibile a quello comunitario, specie avuto riguardo alle considerazioni già svolte in merito alle menzionate direttive in materia di comunicazioni elettroniche delle quali - lo si ripete - il titolo X del Codice costituisce attuazione.

L'interpretazione che si prospetta riceve ulteriore supporto dalla disamina dell'art. 130 del Codice, rubricato "Comunicazioni indesiderate". Anche tale norma è stata infatti oggetto di recenti, significative modifiche ad opera del d. lgs. n. 69/2012, le quali appaiono rilevanti pure per gli aspetti che qui interessano.

In effetti nella sua formulazione precedente l'articolo in esame poneva, ai commi 1 e 2, le regole per l'effettuazione delle comunicazioni promozionali inoltrate con sistemi automatizzati di chiamata oppure per il tramite di strumenti di posta elettronica, telefax, sms o mms e le riferiva esplicitamente all'"interessato"; con l'effetto che tali previsioni risultavano applicabili soltanto ai trattamenti di dati personali delle persone fisiche e non anche di quelle giuridiche, rendendo queste ultime, di conseguenza, liberamente contattabili per finalità promozionali con le descritte modalità.

Il medesimo art. 130, ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* relativi all'istituzione e al funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, era invece, anche prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 69/2012, già pienamente applicabile alle persone giuridiche, in virtù del richiamo in esso contenuto all'art. 129 che disciplina l'inserimento e l'utilizzo negli elenchi telefonici dei dati degli abbonati (ora "contraenti"). In altre parole, le chia-

mate promozionali con intervento dell'operatore e - de iure condendo ed in attesa che venga emanato il relativo regolamento di attuazione che disciplinerà l'estensione anche al marketing postale delle regole sul Registro delle opposizioni - le comunicazioni pubblicitarie cartacee per la cui effettuazione ci si avvalga di dati, di persone fisiche ovvero giuridiche, tratti dagli elenchi telefonici, già erano - e continuano ad essere - assoggettate al regime dell'opt-out, nelle forme e nei modi previsti per il funzionamento del Registro delle opposizioni.

L'assetto normativo precedente la riforma, come illustrato, da un lato dunque consentiva liberamente i contatti promozionali verso persone giuridiche effettuati con mezzi particolarmente invasivi (quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 130); dall'altro subordinava, tuttavia, le telefonate commerciali con operatore (e, de iure condendo, l'invio di comunicazioni pubblicitarie cartacee) al preventivo, oneroso riscontro con il Registro delle opposizioni, dunque al mancato esercizio dell'opt-out da parte dell'abbonato; e ciò nonostante il telemarketing effettuato per il tramite di un operatore rivesta indubbiamente carattere di minor afflittività per l'interessato rispetto ai contatti che si avvalgono di modalità automatizzate quali chiamate preregistrate, fax, sms, mms, messaggi di posta elettronica etc.

A tale manifesta incongruenza il legislatore ha ovviato con un intervento di armonizzazione: in effetti l'art. 1, comma 7, lett. *a)*, n. 3 del citato d. lgs. 69/2012 ha opportunamente eliminato, dall'art. 130 del Codice, il termine "interessato", sostituendolo con quello di "contraente o utente"; ciò che ha reso pertanto applicabili quelle previsioni anche alle persone giuridiche. La modifica voluta dal legislatore costituisce allora esplicita conferma dell'interpretazione, già illustrata, per la quale le persone giuridiche devono senz'altro essere annoverate, al pari di quelle fisiche, tra i soggetti destinatari delle previsioni di cui al titolo X, capo 1 del Codice, con la sola eccezione dell'art. 132-*bis*, anch'esso introdotto dal d. lgs. n. 69/2012, che pone a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di istituire apposite procedure "per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti" (e dunque delle sole persone fisiche).

La prospettata ricostruzione, se da un lato contribuisce a delineare più chiaramente, innanzitutto in via interpretativa, il quadro di adempimenti e tutele previsti nel settore delle comunicazioni elettroniche riconducendo all'interno del relativo campo di applicazione anche i contraenti-persone giuridiche, dall'altro lascia, tuttavia, inalterato un impianto normativo complesso e di non agevole lettura. Il sistema è in effetti tuttora connotato dal permanere di alcune delle menzionate difficoltà operative che gravano sui titolari del trattamento e di talune disarmonie indotte dal mancato coordinamento tra le disposizioni preesistenti e le modifiche che si sono via via succedute, specie in così rapida e recente successione.

Si segnala, ad esempio, tra gli effetti più immediati di tale fenomeno, quello che riguarda la previsione di cui all'art. 141 del Codice. Tale norma, disciplinando le forme di tutela dinanzi al Garante, consente infatti testualmente ai soli "interessati", dunque soltanto alle persone fisiche, di farvi ricorso.

In termini più concreti, e fermi restando i poteri di iniziativa e di impulso ex officio del Garante, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, a far data dal 6 dicembre 2011, non sono più legittimati a proporre segnalazioni, reclami e ricorsi dinanzi all'Autorità dovendo avvalersi, se del caso, degli ordinari strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento, ivi compreso - qualora ne ricorrano i presupposti - il ricorso all'autorità giudiziaria di cui all'art. 152 del Codice; con l'effetto che tale significativa limitazione interessa anche i "contraenti", pur nell'accezione, già illustrata, che ricomprende in tale nozione tanto le persone fisiche quanto le giuridiche. Ed è certamente singolare che l'ordinamento attribuisca, da un lato, ai soggetti così identificati la dovuta tutela di cui alle disposizioni del titolo X, capo 1, del Codice; dall'altro, neghi loro la possibilità di far ricorso agli strumenti (segnalazioni, reclami e ricorsi) mediante i quali far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità. Con un ulteriore riflesso: all'applicabilità alle persone giuridiche delle norme relative ai "contraenti" consegue anche la pari applicabilità, ai titolari del trattamento che abbiano agito in loro violazione, delle sanzioni, di carattere sia amministrativo sia penale, previste dal Codice. Basti pensare, ad esempio, alle disposizioni di cui agli artt. 162, commi 2-*bis* e 2-*quater*, 162-*bis* e 167. Induce, allora, motivate perplessità il fatto che, a fronte di questa circostanza, sia comunque precluso alla persona giuridica oggetto di illeciti di rivolgersi all'Autorità invocandone la tutela amministrativa ai sensi del richiamato art. 141.

E ancora: l'art. 15 del Codice sui danni cagionati per effetto del trattamento nella sua attuale, immutata formulazione, risulta applicabile esclusivamente ai danni cagionati "per effetto del trattamento di dati personali", cioè delle informazioni relative alle persone fisiche e non anche a quelle giuridiche (se pure nella limitata, specifica accezione di "contraenti"). Vero è che queste ultime potrebbero eventualmente trovare soddisfazione alle proprie pretese risarcitorie azionando gli ordinari rimedi giurisdizionali dinanzi all'Autorità giudiziaria (ad es. ex art. 2043 cod. civ.), ma in tal caso verrebbero private del favor indotto dalla previsione dell'inversione dell'onere della prova disciplinata proprio dall'art. 15 del Codice per il tramite del richiamo esplicito all'art. 2050 cod. civ.

Ma dove il sistema attuale mostra con maggior evidenza le denunciate carenze di coordinamento è con riguardo all'eventualità nella quale i dati delle persone giuridiche, enti o associazioni da utilizzare per finalità commerciali, anziché dagli elenchi telefonici (come previsto dalla fattispecie di cui all'art. 130, commi 3-*bis* ss. del Codice), siano invece reperiti altrove (ad esempio tratti da siti internet o da albi, atti o documenti pubblici etc.). Al ricorrere di tale ipotesi, anche la telefonata promozionale con operatore e, in prospettiva, la comunicazione pubblicitaria cartacea potrebbero risultare estranee al sistema di adempimenti e garanzie previsti dal Codice e quindi, nei confronti di tali specifici trattamenti, i soggetti cui i dati si riferiscono resterebbero privi di ogni pur minima tutela.

Ciò in quanto il trattamento dei dati che costituisce presupposto di quei contatti promozionali, se effettuato nei

confronti di persone giuridiche, enti o associazioni, non risulta più soggetto agli obblighi di preventivo rilascio dell'informativa ed acquisizione del consenso. Manca, in effetti, la possibilità di ricondurlo alla disciplina generale di cui agli artt. 23 e 24 del Codice, testualmente applicabili esclusivamente agli interessati (cioè, ora, alle persone fisiche).

Si ritiene, in definitiva, che le problematiche evidenziate rendano opportuna un'ulteriore valutazione da parte del Parlamento e del Governo tesa alla verifica dei presupposti per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Tutto ciò premesso

il garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *b)* ed *h)* del Codice, ritiene che, a seguito della modifiche apportate al Codice dall'art. 40, secondo comma, del d.l. n. 201/2011, continui a trovare applicazione anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni il capo 1 del titolo X del Codice, rectius le disposizioni ivi contenute che riguardano i "contraenti", a prescindere dal loro essere persone fisiche ovvero giuridiche, enti ed associazioni.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

Il presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

Il segretario generale: BUSIA

12A12107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefuroxima Glob».

Estratto determinazione n. 673/2012 del 6 novembre 2012

Medicinale: CEFUROXIMA GLOB.

Titolare AIC: Glob Limited - 65, Delamere Road, Hays, Middlesex UB4 0NN - Regno Unito;

Confezione:

"125 mg compresse" 8 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284010/M (in base 10) 16FCVB (in base 32);

Confezione:

"125 mg compresse" 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284022/M (in base 10) 16FCVQ (in base 32);

Confezione:

"125 mg compresse" 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284034/M (in base 10) 16FCW2 (in base 32);

Confezione:

"125 mg compresse" 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284046/M (in base 10) 16FCWG (in base 32);

Confezione:

"125 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284059/M (in base 10) 16FCWV (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 8 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284061/M (in base 10) 16FCWX (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284073/M (in base 10) 16FCX9 (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284085/M (in base 10) 16FCXP (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284097/M (in base 10) 16FCY1 (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 16 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284109/M (in base 10) 16FCYF (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 24 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284111/M (in base 10) 16FCYH (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284123/M (in base 10) 16FCYV (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284135/M (in base 10) 16FCZ7 (in base 32);

Confezione:

"250 mg compresse" 140 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284147/M (in base 10) 16FCZM (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 1 compressa in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284150/M (in base 10) 16FCZQ (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 8 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284162/M (in base 10) 16FD02 (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284174/M (in base 10) 16FD0G (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284186/M (in base 10) 16FD0U (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284198/M (in base 10) 16FD16 (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 16 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284200/M (in base 10) 16FD18 (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;
AIC n. 040284212/M (in base 10) 16FD1N (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 24 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

AIC n. 040284224/M (in base 10) 16FD20 (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

AIC n. 040284236/M (in base 10) 16FD2D (in base 32);

Confezione:

"500 mg compresse" 140 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

AIC n. 040284248/M (in base 10) 16FD2S (in base 32);

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

150,36 mg cefuroxima acetossietile equivalenti a 125 mg cefuroxima

300,72 mg cefuroxima acetossietile equivalenti a 250 mg cefuroxima

601,44 mg cefuroxima acetossietile equivalenti a 500 mg cefuroxima

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina (E460)

Croscarmellosa sodica

Sodio lauril solfato

Olio di semi di cotone, idrogenato

Silice colloidale anidra

Sito responsabile della produzione del prodotto finito:

Aurobindo Pharma Limited Unit Vi, Survey Nos. 329/39 & 329/47, Chitkul Village, Patancheru Mandal, Medack District, Andhra Pradesh, India

Sito responsabile del confezionamento:

Aurobindo Pharma Limited Unit Vi, Survey Nos. 329/39 & 329/47, Chitkul Village, Patancheru Mandal, Medack District, Andhra Pradesh, India

Sito responsabile della produzione del principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited Unit I, Survey Nos. 388 & 389 Borpatla Village, Hatnoora Mandal, Medak District, Andra Pradesh, India

Sito responsabile del rilascio dei lotti:

Apl Swift Services (Malta) Limited, Hf26 Hal; Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, Bbg 3000, Malta

Sito responsabile del controllo dei lotti:

Apl Swift Services (Malta) Limited, Hf26 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, Bbg 3000, Malta

Indicazioni terapeutiche:

Cefuroxima Glob è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni da lievi a moderatamente gravi causate da microorganismi sensibili alla cefuroxima:

infezioni delle vie respiratorie superiori: otite media acuta, sinusite, tonsillite e faringite

bronchite batterica acuta, esacerbazione acuta di bronchite cronica

infezioni delle basse vie urinarie senza complicazioni: cistite

infezioni della pelle e dei tessuti molli: foruncolosi, pioderma e impetigine

trattamento della malattia di Lyme allo stadio iniziale (stadio *I)* e successiva prevenzione di complicazioni tardive negli adulti e nei bambini al di sopra dei 12 anni.

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

"250 mg compresse" 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

AIC n. 040284085/M (in base 10) 16FCXP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,20

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CEFUROXIMA GLOB è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12106

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2694
Yen	100,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,396
Corona danese	7,4579
Lira Sterlina	0,79725
Fiorino ungherese	284,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1714
Nuovo leu romeno	4,5287
Corona svedese	8,5745
Franco svizzero	1,2054
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3015
Kuna croata	7,5330
Rublo russo	40,1422
Lira turca	2,2760
Dollaro australiano	1,2251
Real brasiliano	2,6145
Dollaro canadese	1,2730
Yuan cinese	7,9277
Dollaro di Hong Kong	9,8391
Rupia indonesiana	12221,96
Shekel israeliano	4,9661

Rupia indiana	69,5440
Won sudcoreano	1382,42
Peso messicano	16,7982
Ringgit malese	3,8903
Dollaro neozelandese	1,5622
Peso filippino	52,275
Dollaro di Singapore	1,5563
Baht tailandese	38,907
Rand sudafricano	11,1168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12262

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2735
Yen	101,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,366
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,80200
Fiorino ungherese	283,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1706
Nuovo leu romeno	4,5293
Corona svedese	8,5809
Franco svizzero	1,2057
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3030
Kuna croata	7,5300
Rublo russo	40,2398
Lira turca	2,2900
Dollaro australiano	1,2200
Real brasiliano	2,6053
Dollaro canadese	1,2725
Yuan cinese	7,9333
Dollaro di Hong Kong	9,8704
Rupia indonesiana	12243,86
Shekel israeliano	4,9988
Rupia indiana	69,8830
Won sudcoreano	1386,28
Peso messicano	16,7975
Ringgit malese	3,9017
Dollaro neozelandese	1,5591
Peso filippino	52,272
Dollaro di Singapore	1,5572
Baht tailandese	39,020
Rand sudafricano	11,0900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12263

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita del Purgatorio, in Orta Nova

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 ottobre 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita del Purgatorio, con sede in Orta *Nova* (FG).

12A12158

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Oftalvet» 5 mg/g + 2 mg/g pomata oftalmica per cani e gatti.

Provvedimento n. 817 del 19 ottobre 2012

Medicinale veterinario «Oftalvet» 5 mg/g + 2 mg/g pomata oftalmica per cani e gatti.

Confezione: tubetto da 5 g - A.I.C. n. 102290018

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. con sede in viale Colleoni n. 15 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II: aggiornamento del dossier di Tecnica Farmaceutica;

variazione tipo IB: modifica nella composizione in eccipienti del prodotto finito. Sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica pervenuto in data 28 giugno 2011 e successive integrazioni.

Si autorizza, altresì, la sostituzione dell'eccipiente «glicole polietilenico 1540» con un eccipiente comparabile: «Glicole polietilenico 1500».

La validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11903

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Izochinossal» 100 mg/ml Soluzione orale da 100 ml per polli da carne (escluso galline ovaiole) e conigli.

Provvedimento n. 814 del 19 ottobre 2012

Medicinale veterinario "IZOCHINOSSAL" 100 mg/ml Soluzione orale da 100 ml per polli da carne (escluso galline ovaiole) e conigli.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102021019;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102021021;

tanica da 5000 ml - A.I.C. n. 102021033.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia Cod. Fisc. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i polli da carne da 28 a 24 giorni e per i conigli da 15 a 9 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

polli da carne: carne e visceri: 24 giorni;

conigli: carne e visceri: 9 giorni.

Non somministrare ad animali produttori di uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Stargate» Stanozololo 10 mg, compresse per cani.

Provvedimento n. 815 del 19 ottobre 2012

Medicinale veterinario «STARGATE» Stanozololo 10 mg, Compresse per cani.

Confezione: flacone da 50 compresse da 10 mg per cani - A.I.C. n. 101590040.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede in via Portella della Ginestra 9 – 42025 Cavriago (RE) Cod. Fisc. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione del medicinale veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita da 36 mesi, come attualmente autorizzato, a 60 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 60 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 90 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11905

Autorizzazione all'immissione del medicinale veterinario «Acticam» compresse masticabili per cani.

Decreto n. 194 del 17 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0134/001-002/E/001.

Medicinale veterinario «ACTICAM» compresse masticabili per cani.

Titolare A.I.C.: Ecuphar NV con sede in Legeweg 157-i, 8020 Oostkamp (Belgio).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Ecuphar NV con sede in Legeweg 157-i, 8020 Oostkamp (Belgio) o officina Accord Healthcare Ltd. con sede in Sage house, 319 Pinner road, North Harrow HA1 4 HF, Middlesex (Regno Unito).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

scatola con blister da 10 cpr da 1 mg - A.I.C. numero 104437013;

scatola con blister da 10 cpr da 2,5 mg - A.I.C. numero 104437025.

Composizione: una compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 1 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

una compressa da 2,5 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 2,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: Attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti che cronici.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

12A11906

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Paromomicina Huvepharma».

Decreto n. 195 del 17 ottobre 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi «PAROMOMICINA Huvepharma» 200g/1000g per suini, polli da carne (broiler) e conigli, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa (Belgio).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Biovet JSC con sede in 39, Petar Rakov Street - 4550 Peshtera (Bulgaria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104526013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104526025;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104526037.

Composizione: 1.000 g di prodotto contengono:

principio attivo: paromomicina solfato 200 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini, polli da carne (broiler) e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a 50 *kg)*: enterite (E. coli);

suini: colibacillosi (E. coli), salmonellosi (Salmonella spp.), enterite necrotica (Brachyspira spp.);

polli broiler: colibacillosi (E. coli), salmonellosi (Salmonella spp.);

conigli: enterite batterica (E. coli), ad eccezione della salmonellosi.

Tempo di attesa:

carne e visceri:

suini 30 giorni;

conigli 5 giorni;

polli broiler 11 giorni.

Uso non consentito in animali che producono uova per il consumo umano.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 6 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime: 1 mese.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11913

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cevac IBD 2512 L» vaccino contro la bursite infettiva aviare dei polli.

Decreto n. 196 del 22 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. HU/V/0115/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario «CEVAC IBD 2512 L» vaccino contro la Bursite Infettiva Aviare dei polli.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p. A. Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Produttore responsabile rilascio lotti: Ceva - Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, 1107 Budapest, Szàllàs u. 5, Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 20 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104479011;

scatola da 20 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n 104479023;

scatola da 20 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 104479035.

Composizione: per una dose di vaccino:

principio attivo:

Virus vivo della Bursite Infettiva, Winterfield 2512, G-61 da 2,0 log 10 a 3,2 log. 10 EID50*/dose* EID50 (Dose Infettante gli Embrioni al 50%);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli (polli da carne, a partire da 10 giorni di vita).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei polli da carne con anticorpi materni contro la Bursite Infettiva (Malattia di Gumboro, *IBD)*, allo scopo di ridurre la mortalità, i sintomi clinici, la perdita di peso e le lesioni acute alla borsa di Fabrizio causate dall'infezione di virus molto virulenti della Bursite Infettiva.

La protezione si sviluppa a partire da 14 giorni dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: fino a 27 giorni dopo la vaccinazione.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A11914

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-268) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00